REGOLAMENTO (CEE) N. 1515/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1979

relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/77 (6), la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione, applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione è pagata non appena viene fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2707/78 (8), e l'articolo 3, paragrafo 1, consentano di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto è stato posto sotto il regime speciale istituito dal regolamento citato ;

considerando che, nel quadro dei regimi speciali stabiliti con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti del settore delle carni bovine può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione in genere applicata ; che può anche accadere che non venga fissata alcuna restituzione ;

considerando che il tasso più basso della restituzione risulta anche dalla non fissazione di una restituzione ;

considerando che, per quanto concerne le esportazioni verso gli Stati Uniti, si rilevano casi di non fissazione della restituzione ; che occorre anche prevedere un'eccezione, ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, qualora le misure in vigore negli Stati Uniti garantiscano che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possano esservi importati ; che l'esperienza acquisita dimostra che i prodotti in oggetto possono essere ammessi a questa eccezione non soltanto per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75, ma anche l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nella sottovoce 02.01 A II a) esportati verso gli Stati Uniti non è presa in considerazione

— ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75 ;

— ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

È applicabile ai prodotti per i quali le formalità doganali siano state espletate nel corso del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 dicembre 1979.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.
(7) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(8) GU n. L 327 del 22. 11. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente